

obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014”.

Inoltre, nel decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è previsto, all'articolo 1, comma 2-bis, che, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il successivo comma 2-quater prevede che, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con

contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma *2-bis*.

Il successivo comma *2-septies*, infine, prevede che le procedure di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono disposte in deroga a specifiche previsioni normative e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali.

Sempre in materie di assunzione di personale, ulteriori misure sono state previste nella legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), in particolare nell'articolo 1 - comma 372, che ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, sul piano delle ulteriori misure dirette al miglioramento del funzionamento degli uffici giudiziari, ulteriore misure è stata introdotta con la previsione contenuta nella medesima legge di stabilità 2017 che, all'articolo 1, comma 340, ha autorizzato lo svolgimento, da parte dei soggetti di cui all'articolo 50, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti avviati presso l'ufficio per il processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati.

9. Attuazione della legge professionale forense (L. n. 247/2012)

Nel 2016, si è completata l'attuazione della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), fatta eccezione per il regolamento di disciplina delle modalità e delle condizioni di istituzione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge (da tempo predisposto e in attesa di essere inviato al Consiglio di Stato per il parere definitivo).

Nell'anno in esame sono stati pubblicati e sono entrati in vigore i regolamenti e i decreti ministeriali di séguito elencati:

- Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (DM 17/03/ 2016, n. 70, G.U. n. 116 del 19/5/2016, entrato in vigore il 03/06/2016);
- Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (DM 17/03/2016, n. 58; G.U. 101 del 02/05/2016, entrato in vigore 17/05/2016);
- Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (DM25/02/2016, n. 48; G.U. 81 del 07/04/2016, entrato in vigore 22/04/2016);

- Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (DM 16/08/ 2016 N. 178, G.U. n. 213 del 12/09/2016, entrata in vigore il 27/09/2016);
- Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (DM 04/02/2016, n. 23; GU n.50 del 1-3-2016; entrata in vigore 16/3/2016);
- Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (DM 25/02/2016, n. 47; G.U. 81 del 07/04/2016, entrata in vigore 22/04/2016);
- Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (DM 13/07/2016, n. 156, G.U. n. 187 del 11/08/2016, entrata in vigore 12/08/2016);
- Regolamento concernente le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni degli avvocati, ai sensi dell'art. 12 della legge 247/2012 (DM 22/09/2016, G.U. n. 238 del 11/10/2016, entrata in vigore: un anno dalla pubblicazione in G.U.).

Stanno completando l'*iter* di formazione due regolamenti ministeriali.

In primo luogo, le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso parere non ostativo sullo schema di decreto del

Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A séguito dei predetti pareri, lo schema di regolamento sta completando il procedimento di formazione.

Inoltre, il già citato regolamento di disciplina delle modalità e delle condizioni di istituzione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge deve ancora essere inviato al Consiglio di Stato per il parere definitivo.

Quanto definito nel corso dell'ultimo anno completa l'opera di attuazione della legge forense già attivata nel corso del biennio precedente, con l'emanazione del Decreto legislativo 30 gennaio 2015, n.6, concernente "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31.12.2012, n. 247", e dei diversi regolamenti attuativi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

10. Riforma della magistratura onoraria

Tra le riforme nell'ambito del sistema Giustizia va annoverata quella che ha interessato la magistratura onoraria.

Con la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", è stato approvato il disegno di legge delega per la riforma organica della magistratura onoraria.

Esso intende semplificare e razionalizzare la disciplina della magistratura onoraria mediante: la predisposizione di uno statuto unico (accesso, durata, responsabilità, disciplinare, compenso, ecc.); aumentarne la professionalità mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti

all'accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare; valorizzarne la figura, mediante una definizione delle sue funzioni.

Più in particolare:

Le finalità dell'intervento possono essere così sintetizzate:

- a) semplificazione e razionalizzazione della disciplina della magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico (accesso, durata, responsabilità, disciplinare, compenso, ecc.);
- b) aumento della professionalità dei magistrati onorari mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti all'accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare;
- c) valorizzazione della figura del magistrato onorario, mediante una definizione delle sue funzioni che tiene conto della nuova possibilità di impiego nell'ufficio per il processo.

Quanto al contenuto della legge, la proposta normativa, nata in forma di disegno di legge-delega al Governo (salvo alcune disposizioni immediatamente precettive), si muove su tre direttrici fondamentali:

1. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a:
 - modalità di accesso;
 - durata dell'incarico;
 - tirocinio;
 - necessità di conferma periodica;
 - responsabilità disciplinare;

- modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
 - formazione;
 - criteri di liquidazione dei compensi.
2. riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e ampliamento della sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del Tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al Tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il Tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del Tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
 3. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il Tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate "ufficio per il processo".

In attuazione della delega, il Governo ha emanato un primo decreto legislativo³¹ maggio 2016, n. 92, che consente la permanenza in servizio degli attuali magistrati onorari per un primo quadriennio subordinatamente ad una procedura di conferma, e che disciplina la nuova composizione della sezione dei consigli giudiziari competente in tema di magistratura onoraria. Si è infatti provveduto a dare attuazione ai criteri di delega diretti a

prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del medesimo decreto delegato, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo in commento. In particolare, si è previsto che l'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla predetta data ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell'incarico, rinviando a successivi decreti la disciplina degli ulteriori quadrienni del periodo transitorio. È stata quindi prevista la nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, prevedendo, in attuazione delle direttive di delega, la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari.

L'Ufficio legislativo ha poi provveduto ad elaborare lo schema del secondo decreto legislativo contenente la disciplina a regime della magistratura onoraria, in attesa di esame da parte del Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare.

Si delineano le categorie dei magistrati onorari, distinte tra i “giudici onorari di pace”, che sono i magistrati onorari addetti all'ufficio onorario del giudice di pace, i “vice procuratori onorari”, che sono i magistrati addetti all'ufficio dei vice procuratori onorari istituito con il decreto delegato in esame. Si prevede espressamente che l'incarico di magistrato onorario ha natura esclusivamente funzionale ed inderogabilmente temporanea e deve svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative. A tal fine viene

espressamente disposto che a ciascun magistrato onorario non possa, di regola, essere richiesto un impegno superiore ad un giorno a settimana.

11. Unioni civili

Dopo un complesso *iter* parlamentare, il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”, di cui si riportano sinteticamente i contenuti.

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Sono regolati i diritti e i doveri delle parti dell’unione, nel senso di prevedere che, con la costituzione dell’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono: l’obbligo di assistenza morale e materiale; l’obbligo di coabitazione; l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo; l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità

o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

E' prevista una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di riordinare e modificare le norme di diritto internazionale privato.

Nel mese di novembre le competenti commissioni parlamentari hanno deliberato i pareri favorevoli sui tre schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016 e gli stessi sono stati esaminati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di testi prossimi alla pubblicazione. Per il settore civile si segnala:

1. *Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute*

nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Con tale decreto legislativo si è data attuazione alla delega di cui alle lettere a) e c) del citato comma 28.

Nell'ambito della delega di cui alla lettera a) sono stati effettuati interventi normativi:

- sul regio decreto 9.7.1939, n. 1238, recante “Ordinamento dello Stato civile”, in particolare, sulle norme – ancora in vigore fino a che non avranno efficacia le disposizioni dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi – relative ai registri ed agli atti di stato civile;
- sulle norme dello stesso d.P.R. 396 del 2000 relative alle iscrizioni trascrizioni ed annotazioni degli atti dell’unione civile;

Nell'ambito della delega di cui alla lettera c), sono state apportate modificazioni di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il “Regolamento anagrafico della popolazione residente”, nonché al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 sull’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Si è intervenuti, in via di coordinamento, per prevedere l’adeguamento, con il medesimo strumento normativo del decreto ministeriale, delle disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 27 febbraio 2001, recante “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.

In particolare, con l’articolo 1 si sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di

adeguare le disposizioni di tale regolamento alle innovazioni introdotte dalla legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Sono state introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del d.P.R. n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

2. *Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad adottare disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.*

Il decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

La disciplina introdotta, in conformità alla delega e ai principi costituzionali nonché sovranazionali, riguarda il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, che produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-*bis*).

L'art. 32-*ter* (*Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso*), trova applicazione invece alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'art. 32-*quinquies*, a norma del quale “*L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente*

residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana".

Secondo il citato art. 32-ter *“La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile”*. Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Il comma 1 dell'art. 32-ter stabilisce, al secondo periodo, che *“Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana”*. Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia).

Il comma 4 dell'art. 32-ter disciplina la sostanza del rapporto nei seguenti termini: *“I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede”*. La formulazione, che si discosta da quella dell'art. 30 della legge n. 218 del 1995, relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi, è coerente con quanto previsto dal regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, sebbene non ancora applicabile (in vigore dal 29 luglio 2016, ma applicabile a partire dal 29 gennaio 2019).

Come già ricordato, secondo l'art. 32-*quinquies* “*L’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana*”, posto che non vi è ragione di imporre l’applicazione della legge italiana, in assenza di intenti oggettivamente elusivi, nel caso di unioni miste, tra un cittadino italiano e un non cittadino, o in quello dell’unione civile costituita all’estero tra soggetti non cittadini, ipotesi rispetto alle quali sono prevalenti i profili di internazionalità.

Le soluzioni sopra richiamate appaiono conformi alla disposizione di delega interpretata alla luce della sua *ratio* e in conformità ai principi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili, eguaglianza e ragionevolezza (articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione) oltre che in conformità ai parametri sovranazionali sopra richiamati (articoli 8 e 14 CEDU; articoli 3 TUE e 26 TFUE unitamente alle altre disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione delle persone, principio peraltro, ancora da ultimo, più volte richiamato nei considerando del citato regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

12. Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il regolamento interministeriale – adottato dai Ministri della giustizia e della salute e in corso di pubblicazione – risponde alla necessità di individuare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, i punti essenziali utili alla formulazione del consenso e alla manifestazione della

volontà di accedere, presso la struttura o il centro autorizzati, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il regolamento individua le modalità di espressione del consenso informato e i diversi elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del medesimo in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita, con riguardo, tra l'altro, alla disciplina giuridica della PMA; ai problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche e alle diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di PMA di tipo eterologo; agli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti, alle probabilità di successo delle diverse tecniche e ai rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili; alla possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed eventualmente anche al fine della donazione per fecondazione di tipo eterologo; alla possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo; alla possibilità, da parte del medico responsabile della struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta.

In particolare, il testo del regolamento è stato adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui escludeva la possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, con la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione in contrasto, si legge nella sentenza citata, con il principio della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita; e nella parte in cui l'art.

14, comma 3, della medesima legge n. 40/2004 *“non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”*.

Il testo del regolamento interministeriale è altresì adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui stabiliva il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

13. Legge europea 2015-2016 – obbligazioni alimentari

Di sicuro interesse e rilievo, poi, sono anche le disposizioni adottate nel corso del 2016 in materia di prestazioni a carattere patrimoniale che sorgono sulla base di un rapporto di famiglia.

Gli articoli 7 e 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016), sono stati introdotti su iniziativa dell’Ufficio legislativo.

L’articolo 7 (“Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell’autorità centrale”) detta disposizioni volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Nello specifico, introduce nell’ordinamento nazionale gli strumenti necessari all’assolvimento, da parte dell’Autorità Centrale (nel caso di specie: l’Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità), dei compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione Aja 2007, in particolare quelli relativi a: a) contribuire a localizzare il debitore o il creditore; b) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il